



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **40** Reg. Delib.

OGGETTO: Approvazione schema convenzione ex art. 23 del C.C.N.L. 22.11.2022 tra il Comune di Gravellona Lomellina ed il Comune di Ferrara Erbognone per l'utilizzo congiunto di risorse umane relative all'Ufficio Finanziario.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **DIECI** del mese di **LUGLIO** alle ore **10.00**, nella sede Comunale si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** regolarmente convocata nei modi e termini di legge.

Su numero 3 componenti risultano:

		Presenti	Assenti
1	GARZA Luciano SINDACO	X	
2	CIVIDINI Luigi Walter VICE SINDACO - ASSESSORE	X	
3	TROVATI Ilenia ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra **NATALE D.ssa Angela Maria**.

Il Sig. **GARZA dr. Luciano**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che il Comune di Ferrera Erbognone ha chiesto di utilizzare in modo congiunto il personale dell'ufficio finanziario del Comune di Gravellona Lomellina per n. 6,20 ore settimanali, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 22.11.2022 ;

DATO ATTO pertanto che il Comune di Gravellona Lomellina, momentaneamente ha nella propria pianta organica personale qualificato in grado di potere espletare tutte le mansioni inerenti l'ufficio finanziario;

PRESO ATTO inoltre della disponibilità manifestata dal dipendente del Comune di Gravellona Lomellina, D.ssa Elena Volpi, cat D2 primo differenziale, la quale ha evidenziato la propria disponibilità ad assecondare le oggettive esigenze del Comune di Ferrera Erbognone, specificando che le ulteriori incombenze, da svolgere nel normale orario di lavoro e per un periodo limitato, non incideranno sulla produttività e sul rendimento richiesto per l'espletamento delle pratiche e delle incombenze relative alla propria Area;

VISTO l'art. 23 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.11.2022, il quale prevede che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

RITENUTO opportuno procedere alla stipula di una convenzione con il comune di Ferrera Erbognone che definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

VISTO che l'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione e che al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei com mi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000;

CONSIDERATO altresì che l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

VISTO lo schema di convenzione, relativo all'utilizzo in convenzione della dipendente D.ssa Elena Volpi dell'ufficio finanziario del Comune di Gravellona Lomellina (cat. D2 primo differenziale), la quale dovrà svolgere la propria attività presso il Comune di Ferrera Erbognone nel normale orario di lavoro per n. 6,20 ore alla settimana dal 01.09.2025 e sino al 31.12.2025, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D. Lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal D. Lgs n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (n. 36 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento);
- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- ferie annuali, che dovranno essere fruita dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane ;

ACQUISITO i pareri di cui all'art. 49, comma primo, del D. Lgs n. 267/2000 ;

Con voti tutti favorevoli

DELIBERA

1) **DI ACCOGLIERE** la richiesta pervenuta dal comune di Ferrera Erbognone relativa all'utilizzo congiunto del personale dell'ufficio finanziario, D.ssa Elena Volpi, per n. 6,20 ore

settimanali;

2) **DI APPROVARE**, a tal fine, apposita convenzione con il Comune di Ferrera Erbognone, come da schema allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale dando mandato al Sindaco per la sottoscrizione della stessa;

3) **DI DARE ATTO** che il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti necessari per regolare il corretto utilizzo del personale interessato sono disciplinati nel suddetto schema di convenzione;

4) **DI DARE ATTO** che sarà riconosciuto alla dipendente D.ssa Elena Volpi un compenso pari alle ore effettivamente svolte presso il Comune di Gravellona Lomellina, ed in base alla propria Posizione Economica (CAT D2 primo differenziale), come da CCNL per i lavoratori dipendenti del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;

4) **DI DARE ATTO** che il Comune di Gravellona Lomellina provvederà all'erogazione delle competenze economiche spettanti al dipendente ed al recupero della spesa a carico del Comune di Ferrera Erbognone in proporzione alle ore prestate, come meglio indicato nella convenzione in oggetto ;

5) **DI DARE ATTO** che la presente Convenzione scadrà il 31 dicembre 2025;

6) **DI TRASMETTERE** al Comune di Ferrera Erbognone il presente provvedimento per le azioni conseguenti.

Successivamente

Vista l'urgenza ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000;

Con votazione unanime

D E L I B E R A
DI RENDERE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

1. Il sottoscritto, vista la proposta deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000,

- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA:

PARERE ☒ FAVOREVOLE
 ☐ NON FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (NATALE D.ssa Angela Maria)

2. La sottoscritta, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000,

- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

PARERE ☒ FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (VOLPI D.ssa Elena)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GARZA dr. Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NATALE D.ssa Angela Maria

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11.07.2025 al 26.07.2025.

Addì, 11.07.2025

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Natale D.ssa Angela Maria

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

Comunicata ai capigruppo consiliari il 11.07.2025 ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

E' esecutiva dal 21.07.2025 ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Addì 21.07.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NATALE D.ssa Angela Maria